



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **0 17** DEL **24 FEB. 2012**

OGGETTO: Registro delle concimazioni. Articolo 11 dell'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150 – “Secondo Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati” del Veneto. Prime disposizioni applicative.

IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE

PREMESSO che la direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole prevede, all'articolo 5, comma 7, che gli Stati membri sottopongano, almeno ogni quattro anni, a riesame i Programmi d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati, approvati ai sensi dell'articolo 5 della direttiva stessa;

CONSIDERATO che, nell'ambito della fase di negoziazione intervenuta con gli Uffici della Commissione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare, ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per la messa a punto delle disposizioni dei Programmi d'azione (PdA) regionali, la DG Ambiente ha chiesto formalmente di dare uniformità alle disposizioni applicative poste in essere nella Pianura padana, e che, a tal fine, con esplicito riguardo alle procedure con le quali le aziende site in zona vulnerabile devono dimostrare il corretto uso dei fertilizzanti azotati sulle colture agrarie praticate, è stato chiesto che le quattro Regioni del bacino padano prevedessero di applicare analoghe modalità di registrazione degli apporti fertilizzanti azotati annuali, sia di origine organica, sia di origine chimica;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1150 del 26 luglio 2011 “Adempimenti regionali obbligatori in attuazione della direttiva 91/676/CEE. Approvazione della documentazione a supporto della Valutazione Strategica Ambientale prevista dalla direttiva 2001/42/CE e del Programma d'Azione regionale aggiornato” e, in particolare, l'allegato A “Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati del Veneto”;

VISTO l'articolo 11 dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011, relativo al “Registro delle concimazioni”, nel quale si stabilisce che “Gli utilizzatori anche di soli concimi azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 che ne impieghino annualmente quantità superiori a 3.000 kg di azoto, sono tenuti a registrare gli interventi di applicazione sui terreni in conduzione, e a riportare su un apposito registro le informazioni utili a verificare il rispetto dei quantitativi ammessi dalle disposizioni del presente provvedimento”, e che “La Giunta regionale provvederà, con proprio provvedimento, a dettagliare le modalità di registrazione...”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2011, n. 2461, con la quale – al punto 3 del dispositivo, è dato mandato al Dirigente regionale della Direzione Agroambiente della definizione, con apposito decreto, dei criteri tecnici applicativi e quant'altro necessario alla completa attivazione di quanto disposto dal “Secondo Programma d'azione regionale per le zone vulnerabili ai nitrati”;

CONSIDERATO che, stante la necessità di attivare, con dovuta tempestività, tale gravoso adempimento, in considerazione che nel mese di febbraio terminano i periodi di sospensione temporale della distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e dei concimi azotati di sintesi, disposta ai sensi della direttiva 91/676/CEE, è importante definire – in base a criteri improntati a rigore metodologico correlato all'indispensabile semplificazione operativa – le modalità amministrative per la tenuta e l'aggiornamento del Registro delle concimazioni, previsto dall'articolo 11 del richiamato Programma d'azione;

PRESO ATTO dell'obbligo di registrazione degli interventi di fertilizzazione – relativi a tutte le superfici in conduzione diretta – anche per le aziende che, in base al decreto ministeriale 7 aprile 2006, sono tenute alla predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), in quanto utilizzatrici di effluenti di allevamento

con le caratteristiche individuate dall'articolo 19 del DM 7 aprile 2006, anche qualora tali aziende non ricadano in zona vulnerabile;

DATO ATTO della rigorosa metodologia adottata dagli Uffici competenti per la valutazione del parametro di riferimento per l'attivazione dell'adempimento amministrativo di compilazione e aggiornamento del Registro delle concimazioni e della congruità, in rapporto agli ordinamenti culturali ordinari che caratterizzano la realtà agricola del Veneto, del limite di superficie individuato, al di sotto del quale gli operatori agricoli sono esonerati dalla tenuta del suddetto Registro;

CONSIDERATA la necessità di individuare un parametro di riferimento univoco e certo, per dare chiarezza alle aziende agricole in termini di adempimento dell'obbligo di registrazione degli interventi di fertilizzazione, tale dunque da evitare incertezze interpretative, e pertanto di agevole e lineare applicazione;

DECRETA

1. di approvare, in base a quanto stabilito dal punto 3 del dispositivo della DGR n. 2461/2011, l'**allegato A** al presente decreto, relativo a "Disposizioni concernenti la tenuta del Registro delle concimazioni previsto dall'articolo 11 del 'Secondo Programma d'azione per le zone vulnerabili' del Veneto";
2. di individuare nella superficie maggiore o uguale a 14,8 ettari di SAU ricadenti in zona vulnerabile ai nitrati il limite di superficie minima che rende obbligatoria la tenuta del Registro delle concimazioni (articolo 11 dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011);
3. di far proprie le disposizioni individuate nell'**allegato A**, con le precisazioni richiamate, sia per l'applicazione in zona vulnerabile, sia per le applicazioni riguardanti la restante parte del territorio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

dott. Riccardo De Gobbi



Allegato A al Decreto n. 17 del 24 febbraio 2012

Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 1150 – Allegato A

Disposizioni applicative concernenti la tenuta del Registro delle concimazioni previsto dall'articolo 11 del "Secondo Programma d'azione per le zone vulnerabili" del Veneto.

Premessa

Nell'ambito della fase di negoziazione intervenuta con gli Uffici della Commissione europea per la messa a punto delle disposizioni dei Programmi d'azione (PdA) regionali per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) per il periodo 2012-15, la Direzione Generale Ambiente ha richiesto formalmente alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto di dare adeguata uniformità applicativa alla direttiva nitrati nell'ambito dei rispettivi territori.

In particolare, con riguardo alle procedure tecnico-amministrative mediante le quali le imprese agricole ricadenti in zona vulnerabile ai nitrati devono dimostrare il corretto impiego dei fertilizzanti azotati sulle colture, è stato espressamente richiesto alle quattro Regioni del bacino padano di stabilire modalità omogenee per la registrazione – da parte delle imprese agricole stesse – degli apporti annuali di fertilizzanti azotati, siano essi di origine chimica ovvero di origine zootecnica.

Per questo motivo, in conformità anche con quanto previsto dalle vigenti disposizioni delle Regioni limitrofe, la Giunta regionale del Veneto, all'articolo 11, del "Secondo Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati", approvato con l'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 1150, ha così stabilito:

"Gli utilizzatori, anche di soli concimi azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010, che ne impieghino annualmente quantità superiori a 3.000 kg di azoto, sono tenuti a registrare gli interventi di applicazione sui terreni in conduzione e a riportare su un apposito registro le informazioni utili a verificare il rispetto dei quantitativi ammessi dalle disposizioni del presente provvedimento. La Giunta regionale provvederà, con proprio provvedimento, a dettagliare – individuando gli opportuni criteri di semplificazione – le informazioni da registrare, le modalità della loro registrazione e ad approvare il modello di Registro delle concimazioni, in analogia con le modalità di presentazione informatica delle Comunicazioni e dei PUA già in essere."

Stante la necessità di attivare, con la dovuta tempestività, tale gravoso adempimento, in considerazione che nel mese di febbraio terminano i periodi di sospensione temporale della distribuzione agronomica degli effluenti organici e dei concimi azotati di sintesi chimica, disposta ai sensi della direttiva 91/676/CEE, il presente allegato definisce – in base a criteri improntati a rigore metodologico correlato alla indispensabile semplificazione operativa – le modalità amministrative per la tenuta e l'aggiornamento del Registro delle concimazioni, previsto dall'articolo 11 del Secondo Programma d'Azione.

Per giungere alla definizione dei criteri applicativi illustrati nei successivi paragrafi, gli Uffici della Giunta regionale hanno effettuato una serie di simulazioni ed elaborazioni statistiche degli archivi e delle informazioni riguardanti le caratteristiche delle aziende agricole ubicate in ZVN, pervenendo all'individuazione di una soglia, in termini di superficie agricola coltivata, al di sotto della quale possa ragionevolmente ritenersi un impiego annuale medio di fertilizzanti aziendali inferiore ai 3.000 kg.

La metodologia utilizzata ed i relativi criteri di scelta, anche sulla base della concreta esperienza applicativa, potrà – eventualmente – essere ulteriormente migliorata.



Metodologia applicata per l'individuazione dell'apporto medio di azoto aziendale

Tutte le informazioni utilizzate nelle elaborazioni sono state tratte dai “fascicoli aziendali” in disponibilità dell'Organismo pagatore regionale (AVEPA), in quanto “data base” contenenti le informazioni più dettagliate ed aggiornate sui piani colturali di tutte le aziende agricole che percepiscono aiuti comunitari, nazionali e regionali, nell'ambito delle zone vulnerabili ai nitrati del Veneto¹.

L'elaborazione si è basata su un campione di 51.286 aziende, per una superficie complessiva pari a circa 361.000 ha, su un totale di SAU vulnerabile regionale di circa 430.000 ha; la superficie considerata nell'elaborazione del campione ha coperto quindi circa l'83,9% della SAU vulnerabile.

Nelle successive figure 1 e 2, sono rappresentate graficamente, per il campione come sopra individuato, la distribuzione del numero di aziende e della SAU in zona vulnerabile per classi di SAU.

I dati rappresentati evidenziano una netta prevalenza, in termini numerici (69,9% del totale), delle aziende con SAU in zona vulnerabile inferiore ai 5 ha, che coprono tuttavia solo il 21,5% della SAU complessiva del campione.




Figura 1: distribuzione del numero di aziende per classi di SAU in zona vulnerabile, sul totale di 51.286 aziende campione

¹ Occorre precisare che nel fascicolo aziendale, pur essendo contenuti i riferimenti riguardanti tutti i soggetti che si interfacciano con la Pubblica Amministrazione, ed in particolare le aziende agricole che percepiscono aiuti finanziari, può essere presente un numero relativamente elevato di imprese agricole non significative o non influenti ai fini della presente valutazione; si tratta di imprese agricole che possono essere definite familiari o “hobbistiche”.

Non sono altresì contenute informazioni riguardanti le imprese agricole che non percepiscono aiuti.

Nell'ambito del campione di aziende non sono state inoltre considerate le aziende con superficie aziendale totale inferiore ad 1 ha.




Figura 2: distribuzione della SAU aziendale in ZV per classe di SAU

La metodologia seguita nelle elaborazioni statistiche è stata la seguente:

- a) Acquisizione dei dati: è stato acquisito l'elenco delle aziende agricole operanti sul territorio regionale riportando per ciascuna azienda le seguenti informazioni:
 - identificativo univoco dell'azienda agricola
 - identificativi catastali dei terreni aziendali
 - piano di utilizzo colturale con riferimento alle singole particelle catastali.
- b) Selezione delle aziende con terreni in ZVN: sulla base delle particelle catastali ricadenti in zona vulnerabile, sono state selezionate le sole aziende che conducono terreni ubicati in zona vulnerabile; su queste è stato posto un ulteriore filtro per scartare le aziende con una superficie aziendale totale ubicata in ZVN < 1 ha.
- c) Mappatura delle colture aziendali sulla base della codifica "MAS": a ciascun mappale catastale, caratterizzato da uno specifico utilizzo, definito sulla base della codifica di AVEPA [utilizzo, coltura, varietà; ad esempio: utilizzo "cereali"; coltura "granoturco (mais)"; varietà "silo mais" e "mais ceroso"], è stato attribuito un utilizzo sulla base della tabella "MAS"², introdotta dal nuovo Piano d'Azione (Allegato A della DGR 1150 del 26 luglio 2011 – Tabella 1) che riporta per ciascuna coltura indicata il quantitativo massimo di azoto efficiente applicabile (kg di N/ha).
- d) Calcolo del fabbisogno di azoto minerale (kg di N), definito per ciascun mappale in base al prodotto tra la superficie del mappale interessato alla coltura e il suo fabbisogno di azoto (MAS) in kg;

² Tabella MAS: la tabella 1, dell'allegato A alla DGR n. 1150/2011, fissa per ciascuna coltura, i quantitativi massimi di azoto apportabile.

I livelli di fertilizzazione azotata considerati nell'elaborazione sono quelli massimi praticabili dalle aziende agricole. Va peraltro tenuto conto che in numerosi casi le aziende agricole non ricorrono a tali quantitativi, in considerazione di specifiche valutazioni su un rapporto costi-benefici ottenibili. Il dato tabellare sul livello di fertilizzazione adottato nella presente indagine può pertanto essere giudicato congruo e attendibile.



- e) Aggregazione delle colture MAS in gruppi colturali: ciascuna delle colture “MAS” è stata classificata nei gruppi colturali di seguito elencati.
- Seminativi
 - Orticole
 - Foraggiere permanenti
 - Foraggiere avvicendate (compresa l'erba medica)
 - Altre foraggiere
 - Arboree
- f) Attribuzione a ciascuna azienda dell'ordinamento colturale: a ciascuna azienda, sulla base della ripartizione colturale, espressa come percentuale della superficie di ciascun gruppo colturale sul totale della SAU, è stato assegnato un ordinamento colturale sulla base dei criteri seguenti:
- se la SAU aziendale appartiene ad un solo gruppo colturale allora l'ordinamento colturale prende il nome del gruppo preceduto dal suffisso “solo”; ad esempio, se i seminativi occupano il 100% della SAU aziendale, allora l'ordinamento colturale assegnato è “solo seminativi”;
 - se un gruppo colturale insiste sulla SAU aziendale con una percentuale > 75%, allora l'ordinamento colturale prende il nome di quel gruppo, seguito dal suffisso “quasi esclusivi”;
 - se un gruppo colturale insiste sulla SAU aziendale con una percentuale > 50% e < al 75%, allora l'ordinamento colturale prende il nome di quel gruppo seguito dal suffisso “prevalenti”;
 - se nessun gruppo colturale oltrepassava la soglia del 50%, allora l'ordinamento colturale è denominato “misto”.
- g) Fabbisogno di N minerale per ordinamento colturale: aggregando i dati relativi alle superfici e ai fabbisogni di azoto minerale sono state calcolate le superfici condotte da ciascun ordinamento colturale e i fabbisogni complessivi (kg) di azoto minerale.
- h) Stima della SAU aziendale pari a un consumo di azoto minerale annuo di 3.000 kg:
- 1) i risultati della fase f) sono stati ulteriormente aggregati nelle seguenti classi:
- i) aziende con seminativi: comprende i seguenti ordinamenti colturali:
 - solo seminativi
 - seminativi quasi esclusivi
 - seminativi prevalenti
 - ii) aziende con orticole: comprende i seguenti ordinamenti colturali:
 - solo orticole
 - orticole quasi esclusive
 - orticole prevalenti
 - iii) aziende con foraggiere permanenti: comprende i seguenti ordinamenti colturali:
 - solo foraggiere permanenti
 - foraggiere permanenti quasi esclusive
 - foraggiere permanenti prevalenti
 - iv) aziende con altre foraggiere: comprende i seguenti ordinamenti colturali:
 - solo foraggiere permanenti
 - foraggiere permanenti quasi esclusive
 - foraggiere permanenti prevalenti
 - v) aziende con arboree: comprende i seguenti ordinamenti colturali:
 - solo arboree
 - arboree quasi esclusive
 - arboree prevalenti
 - vi) aziende con erba medica: comprende i seguenti ordinamenti colturali:
 - solo erba medica
 - erba medica quasi esclusiva



– erba medica prevalente

- 2) per ciascuna classe sono state calcolate le seguenti variabili:
- numero di aziende (n)
 - numero di aziende (%)
 - superficie concimabile (ha)
 - superficie concimabile (%)
 - fabbisogno complessivo di N minerale (kg)
 - fabbisogno unitario (kg/ha) di azoto minerale, come rapporto tra fabbisogno complessivo di N minerale (kg) e superficie concimabile (ha)
 - superficie necessaria per un fabbisogno annuo di azoto minerale pari a 3.000 kg, come rapporto tra tale quantità e il fabbisogno unitario (kg/ha)

Per una corretta applicazione del limite di 3.000 kg di azoto impiegato annualmente vanno peraltro evidenziate alcune precisazioni di carattere operativo.

La quantità di azoto applicata sul terreno risente direttamente delle caratteristiche dei piani colturali adottati dall'agricoltore; sulle superfici aziendali a seminativo, infatti, le corrette pratiche agronomiche inducono ad intervallare, nelle rotazioni, colture sfruttatrici a colture miglioratrici. Può accadere, pertanto, che a colture ad elevato fabbisogno di azoto (quale il mais), possano succedere – nel corso delle successive annate – colture a modesto fabbisogno di azoto (es. soia) generando, di conseguenza, una fluttuazione degli apporti azotati complessivi per i medesimi appezzamenti, nelle porzioni aziendali situate in ZVN, che possono risultare anche piuttosto rilevanti.

Ne consegue che, nelle situazioni “limite”, e quindi in quelle situazioni nelle quali l'azienda apporta agli appezzamenti in ZVN quantità di azoto complessive prossime al limite di 3.000 kg/anno, si possano determinare difficoltà nell'individuazione certa della condizione che annualmente impone all'agricoltore la tenuta del Registro delle concimazioni; ciò potrebbe comportare, in altri termini, situazioni di particolare criticità in sede di controllo del rispetto dell'adempimento.

Tenuto conto della molteplicità delle complesse problematiche in gioco e, nel contempo, della necessità in questa prima fase di implementazione del Registro delle concimazioni in ambito regionale di adottare criteri e metodologie di agevole applicazione, si ritiene di poter individuare con un'accettabile semplificazione – sulla base delle simulazioni ed elaborazioni effettuate – una soglia, in termini di superficie agricola coltivata, al di sotto della quale non risulta obbligatoria la tenuta del Registro delle concimazioni, in base al dato medio del quantitativo di azoto utilizzabile per ettaro, stimato per ciascuna azienda in ZVN appartenente alla popolazione di 51.286 aziende agricole prese in esame per l'elaborazione descritta in premessa.

Di seguito si riporta il quadro riassuntivo dei risultati ottenuti.

Numero di aziende		51.286
SAU in zona vulnerabile (in base a tabella MAS)	ha	361.121
Fabbisogno totale di azoto minerale	t	73.120
Fabbisogno unitario medio di azoto minerale	kg/ha	202,5
SAU necessaria per utilizzo annuo di 3.000 kg di N	ha	14,8

Il valore soglia di 14,8 ettari oltre il quale viene introdotto l'obbligo della tenuta del Registro trova conferma anche nelle recenti elaborazioni riportate su pubblicazioni di settore in materia di fertilizzanti³. Dette elaborazioni consentono di individuare in una quantità pari a 184,9 kg/ha, il valore medio di apporti di fertilizzante azotato utilizzato in ambito veneto (senza pertanto distinzione tra ZVN e zona ordinaria – ZO) rilevato per il triennio 2005-2007 sulla base di dati ISTAT, a cui corrisponde – per uso di 3.000 kg di azoto – una superficie aziendale di 16,2 ha.

³ PERELLI M., *Nutrire le piante. Trattato di scienza dei fertilizzanti*, ARVAN, Mira (2009).



Si evidenzia come la metodologia seguita, stante la molteplicità degli ordinamenti ed avvicendamenti colturali, nonché delle conseguenti scelte in materia di fertilizzazione organica o minerale, nell'ambito delle zone vulnerabili ai nitrati, potrà – anche in base all'esperienza maturata con l'applicazione del presente provvedimento – essere soggetta ad eventuali aggiornamenti e/o adeguamenti migliorativi.

Adempimenti operativi delle aziende soggette all'obbligo del Registro delle concimazioni

Sulla base delle considerazioni sopra riportate, a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento, risultano soggette alla tenuta del Registro delle concimazioni, previsto dall'articolo 11 del Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati, tutte imprese agricole che conducono una superficie agricola (SAU) eguale o superiore ad ettari 14,8 che ricade in zona vulnerabile ai nitrati.

Sono altresì soggette al Registro delle concimazioni – in applicazione del DM 7 aprile 2006, allegato V, parte A e parte B – le imprese zootecniche che, in quanto producono e/o utilizzano effluente di allevamento, sono tenute alla compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA).

L'obbligo della tenuta del Registro riguarda, pertanto, sia le imprese con allevamenti zootecnici sia le imprese prive di allevamento. La registrazione deve riguardare i concimi di origine minerale e, se presente, anche la concimazione di origine organica.

Per stabilire se l'azienda ricade in ZVN, ai fini dell'obbligo della tenuta del Registro delle concimazioni, dovranno applicarsi i criteri di seguito riportati.

Azienda zootecnica

Viene fatto riferimento alle procedure già definite per la presentazione della Comunicazione (ed eventuale PUA), come riportate all'allegato F della DGR n. 2439/2007, paragrafo 1.1.3 – “Individuazione delle zone vulnerabili”.

Ricadono pertanto in ZVN le aziende zootecniche delle quali una o più Unità Operative si trovano all'interno del territorio classificato come zona vulnerabile, oppure – qualora le Unità Operative siano tutte al di fuori – quando più del 50 % della superficie dei terreni utilizzati ricade in Zona Vulnerabile.

Per “Unità Operativa” si intende il fabbricato o, se ricadenti nello stesso Comune, i fabbricati adibiti a ricovero animali (stabulazione).

Azienda non zootecnica

Le aziende non zootecniche sono sempre tenute alla compilazione del Registro qualora la SAU aziendale oggetto di fertilizzazione azotata in ZVN sia maggiore o uguale a 14,8 ha.

Precisazioni e casi particolari

- Le aziende zootecniche – ubicate in ZVN – soggette a compilazione del PUA, sono tenute alla registrazione degli interventi di fertilizzazione; l'impegno di registrazione degli interventi di fertilizzazione riguarda tutta la SAU aziendale indicata nel PUA, sia per le superfici in ZVN, sia per le eventuali superfici in ZO (DM 7 aprile 2006, allegato V). Resta valido l'obbligo della registrazione degli interventi su tutta la SAU in ZVN per l'azienda con superficie maggiore o uguale a 14,8 ha in ZVN.
- Le aziende non zootecniche ubicate in ZVN (quindi con più del 50% della SAU in ZVN) che utilizzano esclusivamente concime minerale, se dispongono di terreni anche in ZO, effettuano le registrazioni delle concimazioni limitatamente ai terreni in ZVN, qualora la SAU di questi sia superiore o uguale a 14,8 ha.
- Le aziende non zootecniche ubicate in ZO (con meno del 50% della SAU in ZVN) che utilizzano solo concime minerale sono soggette all'obbligo della tenuta del Registro solo se conducono terreni anche in ZVN di SAU superiore o uguale a 14,8 ha, e le registrazioni – in questo caso – dovranno essere effettuate limitatamente ai terreni in ZVN.
- Le aziende ubicate in ZO che praticano l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici e rientrano nelle fattispecie individuate dall'articolo 19 del DM 7 aprile 2006 (allevamenti bovini con più di 500 UBA –



Unità di Bestiame Adulto; allevamenti ricadenti nell'ambito di applicazione delle norme in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale) sono tenute alla compilazione del Registro delle concimazioni per la superficie aziendale indicata nel PUA. Resta valido l'obbligo della registrazione degli interventi su tutta la SAU in ZVN per l'azienda con superficie maggiore o uguale a 14,8 ha in ZVN.

- Le aziende non zootecniche tenute alla compilazione del PUA – in quanto utilizzatrici di effluenti di allevamento – devono compilare il Registro per le superfici indicate nel PUA.

Tabella applicativa

Aziende SAU \geq 14,8 ha	Aziende con PUA	Obbligo Registro	Superfici da inserire in registro
Sì	No	Sì	Solo superficie in ZVN
Sì	Sì	Sì	Superficie del PUA + restante SAU aziendale in ZVN
No	Sì	Sì	Solo superficie in PUA
No	No	No	-----

